



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE
Ufficio Esecuzioni

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Abete	Presidente
dott.ssa Emanuela Musi	Giudice relatore
dott. Michele Di Martino	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.9.2020;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 1238/2020 R.G. promosso avverso l'ordinanza del G.E. dr. Anna Maria Diana in data 2.2.2020 di rigetto della istanza di sospensione proposta nell'interesse del debitore, da

_____ , n. Torre Annunziata il 22.9.1951, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al reclamo dall'avv. _____ , con cui domicilia in Torre

- RECLAMANTE

nei confronti di

_____, società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 L. n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla _____, capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma _____, iscritta al n. _____ dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 e per essa la propria mandataria _____, con sede legale in Siena alla via _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, capitale sociale di €. 50.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena con numero di

FRUITTARIO DEL: MUSI EMANUELA EMISSO DEL: MUSI EMANUELA S.P.A. N. CA 3 SECT: 130 14 1030030062 / DI 14 / 100 / AC / 1238 / 3 - FRUITTARIO DEL: ABELE FRANCESCO EMISSO DEL: ABELE FRANCESCO S.P.A. N. CA 3 SECT: 130 14 1030030062 / DI 14 / 100 / AC / 1238 / 3

FIRMATO DA: IMUSI EMANUELA ENTRESSO UB: AIUBATEL S.p.A. IN S.C.A. 3 DELIBER. 138 18 103000002/18/10/18/102/18903 - FIRMATO DA: ADETE FRANCESCO ENTRESSO UB: AIUBATEL S.p.A. IN S.C.A. 3 DELIBER. 102 10/18/102/18903/18/10/18/102/18903

iscrizione, codice fiscale e partita iva _____, giusta procura del giorno 31.8.2018 al rogito dott. _____, Notaio in Roma (Rep. _____/Racc. _____), a sua volta rappresentata da _____ con sede legale in San Donato Milanese (MI) alla via _____ n° _____ capitale sociale di €. 1.000.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. _____ anche di codice fiscale e partita iva, R.E.A. n. _____ giusta procura del 12.3.2019 autenticata dal Notaio dott.ssa Annalisa _____ (MI) (Rep. _____/Racc. _____ quest'ultima in persona del suo procuratore speciale dott. _____ nato a Reggio Calabria il _____ giusta procura autenticata dal Notaio avv. _____ Roma (Rep. _____/Racc. _____) in data 2.8.2018, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco _____ con studio legale in Napoli alla _____ presso il quale elegge il proprio domicilio

- RECLAMATA

e

RISCOSSIONE -successore *ex lege* n. 225/2016 a titolo universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla _____ in persona del suo Procuratore - Sig. _____ - in virtù di Atto notarile Rep. _____/Racc. n. _____, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto - resa a seguito di atto di conferimento incarico disposto nel rispetto dell'art. 1, comma 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43 comma 4 R.D. n. 1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017, del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente (approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.05.2018), visto il Parere n. 629195-05/12/2018-P-a0orm AL: 47628/2018 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e la delibera assunta dal Comitato di Gestione dell'Agenzia Entrate Riscossione, in data 17.12.2018 con avallo del il Presidente del Collegio dei revisori - a nome dell'Organo di Controllo - dall'avv _____



Cod. Fisc. _____, e-mail: avvedmondocaprio@puntopec.it - presso il
cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, _____

- RECLAMATA

e

_____ P.A., con sede legale in Roma, al
_____ aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi _____
quale conferitaria di tutte le attività e passività della già _____
_____) giusto atto di conferimento Notar _____ di Roma del
20/09/2007 rep. _____, nonché quale incorporante _____ - Cassa
per il _____ - in virtù di atto notar _____ di Roma del
11/12/2008 rep. _____, racc. _____ 3, registrato in Roma 2 il 18/12/2008 al _____ erie
IT, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa giusta
procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. _____

_____ di Roma, dall'Avv. _____NO (nato a Napoli il _____
_____) del Foro di Napoli, ed elett.te dom.to in Torre Annunziata
alla _____ presso lo studio dell'avv. _____

- RECLAMATA

e

_____ con sede legale in Milano al _____ capitale
sociale di euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Milano _____/R.E.A.: _____ società costituita ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. _____, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
più operazioni di cartolarizzazioni di crediti, ai sensi dell'art 3 della Legge 130, nella
qualità di cessionaria della _____, giusto atto di cessione del
14.07.2017 pubblicato in G.U. Parte Seconda _____ l'8/8/2017, e per essa la sua
mandataria (in virtù di procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri
crediti, giusto atto del 20.07.2017 Rep. _____ e Racc _____ per notar Anita
_____, - registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 21/07.2017, n.

Serie 1T _____ S.p.A. (già _____ S.p.A., _____ hé
U.G.C. Banca S.p.A.), ora _____ giusta variazione di denominazione sociale



FIRMIATO DA: MIOSSI EMANUELA EMILISSO DA: ATTUARIELLO S.p.A. N.º CA 3 SERIALI#: 13014103000002/0114710074019903 - FIRMATO DA: ABETE FRANCESCO EMILISSO DA: ATTUARIELLO S.p.A. N.º CA 3 SERIALI#: 10214710074019903 - FIRMATO DA: ATTUARIELLO S.p.A. N.º CA 3 SERIALI#: 10214710074019903

in virtù di verbale di assemblea straordinaria presso la CC.I.AA. di Verona in data 25/06/2019 per Notar [redacted] [redacted] roma, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, [redacted] [redacted] [redacted], capitale sociale euro 41.280.000,00 interamente versato, iscritta al n. VR/[redacted] del registro delle Imprese di Verona (C.F. [redacted] [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar [redacted] [redacted], dall'avv. Maria [redacted] (nata a Portici il 14/05/ [redacted] [redacted] procura del 15/07/2010 rep. [redacted] e racc. [redacted] con studio in Napoli, alla [redacted] [redacted], [redacted], ove elettivamente domicilia

- RECLAMATA

e

[redacted] [redacted] [redacted], società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro I [redacted] ggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di [redacted] ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero [redacted] e per essa, quale procuratore, [redacted] [redacted] [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) al [redacted] [redacted] nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla [redacted] [redacted] [redacted] n. [redacted] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele [redacted] [redacted] ed Andrea [redacted] [redacted] con studio in La Spezia (SP) alla [redacted] [redacted] vo n. [redacted] N giusta procura alle liti rilasciata in sede di procedura esecutiva e valida anche per questa fase (doc. 1) e con domicilio eletto in Via F [redacted] [redacted]

- RECLAMATA

e

[redacted] [redacted] [redacted], con sede legale in Conegliano, V. [redacted] [redacted] [redacted], capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, avente il n. [redacted] [redacted] quale Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero REA n. [redacted] [redacted] e per essa nella sua qualità mandataria



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: ARUBATEL S.p.A. - PIAZZA VENEZIA, 10 - 00187 ROMA (RM) - TEL. 06 478211 - FAX 06 478212 - WWW.ARUBATEL.IT

... con sede in 20159 Milan ...
capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. ... iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al REA n. ... in forza di procura speciale in autentica del Dott. Giorgio ... Notaio in Pordenone del 07.01.2020, rep. n. ... racc. ... 52, registrato a Pordenone il 15.01.2020 al n. ... serie 1T in persona del procuratore speciale Dott.ssa Sara ... nata a Crema (CREMONA) il 29/12/ ... giusta procura del Dott. Stefano ... , nella sua qualità di Consigliere della ... del 05.08.2019 Repertorio n. ...
- Raccolta n. ... a rogito Notaio dott. Pasquale ... : registrata in pari data al n. ... serie 1T, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dagli avv.ti Arturo e ... del Foro di Pescara

- RECLAMATA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. interposto da ... avverso il provvedimento con cui, in data 2-10.2.2020, nell'ambito della procedura esecutiva n. 92/2009 R.G.E., il giudice dr Diana ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata dal medesimo ... a nell'ambito di un'opposizione proposta avverso l'ordinanza con la quale ella aveva così provveduto: *"letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione depositata in data 2.8.2019 dall'avv. Fiordoro nell'interesse di ... rilevato che i beni rimessi al professionista delegato per la vendita (lotti 3-5 e 5) sono nella titolarità della debitrice ... rilevato che gli unici beni afferenti alla massa di ... sono, nei limiti della quota di titolarità, i lotti 10 e 11, per i quali è stata disposta la sospensione per consentire l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva; letto il decreto reso dal G.D. dott. Di Lorenzo in data 24.7.2019 nell'ambito del procedimento relativo alla proposta di accordo con i creditori, rubricato al nrg. ... V.G.; PQM Dichiara il non luogo a provvedere relativamente alle operazioni di vendita; Dispone che il creditore procedente provveda agli adempimenti previsti nell'ordinanza introduttiva del*



disposizione in questione presenta delle forti analogie anche con l'art. 51 l. fall., che sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, disponendo che “*salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento*”.

Il divieto di iniziare e proseguire procedure esecutive riguarda il futuro, ma non comporta l'estinzione del pignoramento e la invalidazione di quanto posto in essere fino a quel momento, bensì una temporanea improseguibilità dell'esecuzione che si riassume in una forma di sospensione della procedura, tale da lasciare intatti gli effetti dell'espropriazione fino a quel momento concretizzatisi.

Più nel dettaglio, con riguardo alle iniziative esecutive già pendenti la fattispecie è quella d'improseguibilità, ovvero un fenomeno di sospensione del processo esecutivo, giacché il decreto vieta determinate azioni in via provvisoria e per un tempo circoscritto. Invero, in ipotesi di cessazione della procedura concorsuale per una qualsiasi ragione (revoca del decreto di apertura per frode ai creditori ex art. 10, comma 3, l. n. 3 del 2012, mancata omologazione), ciascun creditore provvisto di titolo esecutivo e dotato del potere di compiere atti d'impulso sarà legittimato alla riassunzione del processo a norma dell'art. 627 c.p.c. Per contro, la sospensione contemplata dal decreto di apertura non può cagionare l'estinzione dell'espropriazione pendente, in quanto, in difetto di norma esplicita che la preveda, l'estinzione si risolverebbe in un immotivato e aberrante rischio per il creditore, il quale potrebbe subire la sottrazione del bene dal patrimonio del debitore immediatamente dopo la cancellazione del pignoramento.

L'effetto sospensivo è correlato ad una valutazione di *periculum* effettuata caso per caso con riferimento alle esecuzioni individuali pendenti, risolvendosi, del resto, il provvedimento nell'interposizione di un divieto generalizzato con funzione latamente conservativa del patrimonio del debitore divenuto oggetto di un piano di risanamento. Il giudice sarà espressamente tenuto a motivare nel senso che le esecuzioni sospese rappresentano un ostacolo concreto all'attuazione del piano. Per converso, la motivazione sulla sussistenza del *fumus* è implicitamente contenuta



2. L'inquadramento della fattispecie ed i poteri del giudice dell'esecuzione

Secondo consolidata opinione dottrinale, la sospensione cd. esterna ha natura necessaria, automatica e ricorre nei casi espressamente previsti dalla legge (sul punto v. anche gli argomenti ricavabili dal Cass. civ. 7378/1990): dunque, la medesima non deriva da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma direttamente dal verificarsi di un evento diverso.

La fattispecie prevista dall'art. 10 l. 3/2012 va, senz'altro, ricondotta al *genus* delle sospensioni necessarie o disposte dalla legge (ed in tal senso opina la prevalente dottrina), cosicché, una volta disposta la sospensione da parte del giudice designato a gestire la comparizione della crisi, il giudice dell'esecuzione dovrà limitarsi a dichiarare, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la "temporanea" improseguibilità del processo già pendente, a meno che non ritenga che lo stesso possa continuare a svolgersi ad istanza di uno dei creditori che vantano un credito di natura impignorabile. Parimenti, il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare la sospensione necessaria del processo esecutivo di cui è titolare ogni qualvolta venga data prova della intervenuta omologazione dell'accordo. Tale sospensione non presuppone valutazioni discrezionali, ma si traduce nella presa d'atto di un fatto esterno all'esecuzione forzata.

Venendo alla disamina della fattispecie concreta, il provvedimento con cui il G.E. in data 11.8.2019, a fronte dell'istanza della difesa de [redacted] volta ad ottenere la presa d'atto della sospensione disposta dal G.D. con il decreto del 24.7.2019 (allegato su PCT), ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alle operazioni di vendita (relativamente ai lotti 3,4 e 5) consentendone la prosecuzione, si rivela *ultroneo* da un punto di vista contenutistico stanti i limitati poteri alla stessa concessi in ragione delle argomentazioni sopra evidenziate. Così che la connotazione di pronosticabile fondatezza riconducibile all'opposizione proposta dal [redacted] fa sì che, in questa sede, ben possa giustificarsi la revoca del provvedimento reso in prime cure dal G.E. dr. Diana e la concessione della misura cautelare richiesta (di sospensione della procedura esecutiva).



Ed invero, reputa il Collegio che, a prescindere dalla correttezza sostanziale delle argomentazioni spese nel provvedimento oggetto del presente reclamo (in punto di irrilevanza della circostanza che chiamato all'eredità di in quanto anche qualora compisse un atto di disposizione del bene lo stesso sarebbe inefficace – inopponibile per i creditori in quanto la massa dei beni facenti capo a non può essere interessata da atti dispositivi da parte dei suoi eredi o aventi causa in quanto appresa alla procedura con pignoramento trascritto in data antecedente al decesso) - valutazione questa destinata a spiegare effetti in punto di regolamentazione delle spese di lite - al giudice dell'esecuzione fosse precluso l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la sospensione, già scrutinati in seno al provvedimento del G.D. del 24.7.2019 (peraltro non impugnato). In buona sostanza, le valutazioni compiute dal G.E. circa la inopponibilità di atti dispositivi posti in essere dall'ered , rispetto a beni pignorati in danno di , avrebbero dovuto essere compiute dal G.D., unico soggetto deputato a valutare se la prosecuzione delle azioni esecutive in corso fosse idonea a pregiudicare la fattibilità del piano proposto. Nel momento in cui il G.D., eventualmente anche in modo erroneo, opinò nel senso che le azioni esecutive in corso nei confronti del debitore che ha presentato la proposta di accordo debbano essere sospese (con finalità protettive), non operando alcuna valutazione in ordine alla possibilità per il detto debitore di inserire nella proposta beni acquistati *mortis causa* da altro condebitore della medesima procedura esecutiva, e il detto provvedimento del G.D. non sia stato impugnato dai creditori che si ritengano lesi da un tal tipo di decisione (pignorante ed interventori della espropriazione forzata), appare piuttosto evidente come il giudice dell'esecuzione, chiamato ad una mera presa d'atto, non possa che limitarsi ad arrestare temporaneamente l'esecuzione. Diversamente, il legislatore non avrebbe attribuito il potere di compiere la detta valutazione al solo G.D., ma avrebbe lasciato margini di manovra al giudice dell'esecuzione. È appena il caso di evidenziare, da un lato, che la situazione di stallo della procedura esecutiva ingenerata dalla sospensione esterna è destinata a venire meno allorché, in presenza dei relativi presupposti



